

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione

Codice Settore

Classificazione

Classificazione per materia

OGGETTO

Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale “Esperto ufficio stampa e relazioni esterne”. Annullamento in autotutela ai sensi dell’articolo 21 nonies della legge 7.8.1990, n. 241.

PREMESSA

Visto il Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale “Esperto ufficio stampa e relazioni esterne”, approvato con determinazione dirigenziale n. A0301C/19/23 del 12/05/2023 e pubblicato, in data 18 maggio 2023, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 e sulla piattaforma nazionale dei concorsi pubblici INPA;

Considerato che, con ricorso notificato in data 14 luglio 2023, l’Ordine dei giornalisti e l’Associazione Stampa subalpina, nonché alcuni giornalisti uti singoli, impugnavano avanti il TAR Piemonte il citato bando di concorso sostenendone l’illegittimità per violazione dell’articolo 9 della legge 150/2000 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”), in quanto lo stesso bando, tra i requisiti generali di ammissione alla procedura concorsuale, non menzionava, come requisito necessario, l’iscrizione all’Albo dei giornalisti;

Rilevato che:

La Regione si costituiva nel giudizio di primo grado a mezzo dell’Avvocatura regionale chiedendo che lo stesso ricorso fosse dichiarato infondato in quanto il concorso non era stato bandito su un settore specifico ma, al contrario, su un profilo professionale, quello di “Esperto ufficio stampa e relazioni esterne”, profilo come tale utilizzabile per la copertura del posto di responsabile di diversi settori dell’ente;

Con sentenza breve n. 751/2023 del 13 settembre 2023 (notificata in data 25 settembre), il Tar Piemonte dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo insussistente in capo alle associazioni e ai singoli giornalisti ricorrenti sia la legittimazione a ricorrere che l’interesse ad agire;

Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2023, tale sentenza veniva impugnata davanti al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 4751 del 24 novembre 2023, in riforma di quanto statuito nella sentenza di primo grado, ha accolto l’istanza cautelare sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata considerato che “l’appello cautelare, prima facie, appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, avuto riguardo al fatto che, stante la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere degli appellanti, l’attività di ‘esperto ufficio stampa e relazioni esterne’ è giornalistica, sia nel settore pubblico che nel settore privato, e come tale, va tutelata con l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti Italiani”;

Ritenuto che la vicenda sin qui richiamata imponga all’amministrazione di valutare l’opportunità ed i presupposti per l’esercizio del potere di ritiro in autotutela del bando di concorso in oggetto;

Considerato che anche il legale incaricato del contenzioso, con comunicazione trasmessa via mail in data 24 gennaio 2024, ha suggerito all’amministrazione di annullare in autotutela il bando impugnato e che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, nella seduta del 31 gennaio 2024 ha condiviso la proposta degli uffici di procedere all’adozione di un atto di ritiro;

Richiamato il comma 4 dell’articolo 15 del bando di concorso in oggetto il quale prevede che “L’amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione, sospendere l’assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale”;

Richiamato l’articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che, al comma 1, prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies della medesima legge può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

Rilevato inoltre che il potere di annullamento trovi il suo fondamento, oltre che nell’articolo 21 nonies della legge 241/1990 anche nell’articolo 97 della Costituzione, cioè nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione in virtù del quale le amministrazioni sono tenute ad adottare atti il più possibile rispondenti alle finalità cui è preordinata l’attribuzione del potere, al fine di conformare la situazione di fatto o di diritto all’interesse pubblico, a condizione che l’esercizio del potere risponda effettivamente all’esigenza di assicurare il perseguimento di un interesse generale;

Rilevato che il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’istanza cautelare, sembra di fatto aver già anticipato il merito della controversia ed è quindi ragionevole ritenere che, all’esito del giudizio, il bando di concorso in oggetto venga ritenuto affetto da illegittimità;

Ritenuto sussistere un interesse pubblico attuale all'annullamento del bando di concorso, sia in considerazione del fatto che il ricorso in appello troverebbe probabilmente accoglimento, sia per consentire all'amministrazione, in sede di riedizione del proprio potere amministrativo, di pervenire al più presto alla copertura dei posti per i quali era stato bandito il concorso in oggetto e per garantire ai candidati, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, notizie certe in ordine all'esito della procedura concorsuale in oggetto;

Ritenuto che tale interesse all'annullamento del bando, per quanto sopra esplicitato, sia prevalente rispetto alla conservazione dello stesso;

Dato atto che il bando di concorso in oggetto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. A0301C/19/23 del 12/05/2023 e pubblicato, in data 18 maggio 2023, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 e sulla piattaforma nazionale dei concorsi pubblici INPA e che quindi non si è ancora consumato il termine massimo di 12 mesi previsto dal citato articolo 21 nonies della legge 241/1990;

Considerato che, visto il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la scadenza per la presentazione delle domande e la presentazione del ricorso e l'eco mediatica che il ricorso stesso ha avuto sui mezzi di comunicazione, non si è ancora svolta alcuna fase della procedura concorsuale e che, pertanto, non si sono consolidate posizioni giuridiche di interesse qualificato e differenziato in riferimento alle quali attivare garanzie partecipative;

Ritenuto pertanto che ricorrano tutti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 21 nonies, della legge 241/1990 e valutata l'opportunità e la necessità, in ossequio ai principi generali di imparzialità, legalità, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa in materia di concorsi pubblici, di procedere all'annullamento in autotutela del bando di Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale "Esperto ufficio stampa e relazioni esterne", approvato con determinazione dirigenziale n. A0301C/19/23 del 12/05/2023;

Dato atto che tale annullamento non travolge alcun atto della procedura concorsuale in quanto, considerata l'impugnativa del bando, non si era neppure proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b. vista la l.r. 7/2001;
- c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d. vista la l.r. 23/2008;
- e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h. Vista la DCR 308 -27526 del 19.12.2023;

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n. 411 del 20.12.2023

D E T E R M I N A

1. Di procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 241/1990, del bando di Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale "Esperto ufficio stampa e relazioni esterne", approvato con determinazione dirigenziale n. A0301C/19/23 del 12/05/2023.
2. Di trasmettere all'avvocatura regionale il presente atto per gli adempimenti di competenza.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione Concorsi di Amministrazione Trasparente, in modo da dare notizia a tutti i candidati dell'avvenuto annullamento in autotutela del concorso pubblico in oggetto.

Elenco allegati:

oggetto

impronta

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

BONANNO GIOVANNA

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile del settore

CARLA

In data: 2024-02-14 17:13:03.0

MELIS

Il responsabile della direzione proponente

MICHELE

In data: 2024-02-14 17:25:34.0

PANTE'